

"ASSOCIAZIONE DEI PRODUTTORI DI VICCOTTO O VICUOTTE"  
STATUTO  
TITOLO I

Costituzione-durata-scopo dell' associazione

Art.1

E' costituita un' associazione senza fini di lucro denominata "ASSOCIAZIONE DEI PRODUTTORI DI VICCOTTO O VICUOTTE".

L' Associazione ha sede presso il Comune di Loro Piceno ed una unità locale operativa per l' espletamento di attività segretariali presso la Camera di Commercio di Ascoli Piceno. Essa svolge la propria attività nella zona delimitata dai territori delle province di Ascoli Piceno e Macerata nel settore della produzione di vino cotto - viccotto - vicuotte, prodotto così definito nella terza revisione dell' elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali (D.M. 25 luglio 2003 del MI.P.A.F., supplemento ordinario alla G.U. n. 200 del 29 agosto 2003).

Art.2

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. Essa può essere sciolta dall' Assemblea dei soci validamente convocata e costituita.

Art.3

L' Associazione, senza fine di lucro, ha per scopo:

- di adattare la produzione e l' offerta dei produttori soci alle esigenze del mercato, nel rispetto di standard qualitativi definiti;
- di contribuire alla diffusione dei consumi di vino cotto;
- di procedere alla richiesta di protezione della Denominazione di Origine Protetta o dell' Indicazione Geografica Protetta ai sensi dei Regolamenti CEE 2081 e 2082 del 1992;
- di promuovere, in base alle leggi vigenti, marchi di qualità e quant' altro ritenuto necessario per la tutela della produzione di vino cotto.

Per il raggiungimento di tali fini l' Associazione:

- a) determina e applica, con efficacia vincolante per i propri soci, regole comuni di produzione e norme comuni di immissione sul mercato dei prodotti dei soci;
- b) adotta regolamenti per il proprio funzionamento;
- c) promuove programmi, nell' ambito delle attività svolte a livello nazionale e regionale, di ricerca e sperimentazione agroalimentare per le aziende associate;
- d) cura la rilevazione e divulgazione dei dati e delle informazioni per il miglioramento delle condizioni di offerta dei prodotti agroalimentari in collaborazione con i competenti servizi nazionali e regionali, utilizzando esperti, centri ed istituti di ricerca pubblici e privati;
- e) può redigere contratti tipo e successivi adattamenti in relazione alle esigenze del mercato;
- f) può fornire assistenza legale e tributaria;
- g) può definire programmi di produzione e commercializzazione;

- h) può stipulare convenzioni e contratti, in rappresentanza dei propri associati, per la cessione, il ritiro, lo stoccaggio e l'immissione sul mercato dei prodotti;
- i) può accettare lasciti e donazioni di qualsiasi genere e provenienza atti al raggiungimento degli scopi associativi.
- j) può partecipare ad altre associazioni o enti che, senza scopo di lucro, perseguano gli stessi obiettivi dell' associazione.

## TITOLO II

### Associati

#### Art.4

Possono essere ammessi a far parte dell' Associazione i produttori di vino cotto le cui aziende abbiano sede, vigneti, produzione e unità operative nelle Province di Ascoli Piceno e Macerata.

I soci non possono far parte di altre Associazioni, Consorzi o Cooperative che abbiano il medesimo fine.

Possono essere ammessi soci sostenitori il cui fine è solo quello di sostenere lo scopo sociale.

#### Art.5

La domanda di adesione, a firma del titolare dell' azienda o del legale rappresentante della società, deve essere indirizzata all'Associazione e deve contenere le seguenti indicazioni:

- denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e/o partita IVA;
- ubicazione della/e unità produttiva/e dell' azienda;
- quantità di vino cotto mediamente prodotto negli ultimi tre anni;
- dichiarazione con la quale il socio attesta di non far parte di altre Associazioni, Consorzi o Cooperative che abbiano il medesimo fine.

#### Art.6

Le domande di adesione sono annotate su apposito registro e sottoposte all' esame del Consiglio Direttivo dell' Associazione che decide sull' ammissione del socio entro 30 giorni, dopo aver effettuato ogni utile e necessario accertamento.

Il socio ammesso viene iscritto nel Registro dei Soci tenuto dall' Associazione.

#### Art.7

Con l' iscrizione l' associato assume nei confronti dell' Associazione l' impegno a mantenere il vincolo per almeno un triennio, salvo il caso in cui vengano meno i requisiti per farne parte.

L' associato assume l' obbligo del pagamento della quota di iscrizione, delle quote associative annuali e di osservare in materia di produzione e di immissione sul mercato le norme adottate dall' Associazione di cui al punto a) dell' articolo 4 del presente statuto.

#### Art.8

All' Associazione spetta la facoltà di vigilare sull' osservanza da parte degli associati, degli obblighi associativi, nonché di

applicare sanzioni e, in caso di ripetute e gravi infrazioni, di deliberare l' esclusione del socio inadempiente;

Art.9

Il recesso è consentito all' associato dopo aver partecipato all' Associazione per un periodo di almeno tre anni, a condizione che ne faccia domanda dodici mesi prima della data a partire dalla quale chiede il recesso.

TITOLO III

Organi dell' Associazione

Art.10

Sono organi dell' Associazione:

- 1) l' ASSEMBLEA;
- 2) il CONSIGLIO DIRETTIVO;
- 3) il PRESIDENTE;
- 4) il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI;
- 5) il COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

L' Associazione garantisce la rappresentanza delle minoranze nei propri organi direttivi ed esecutivi.

Art.11

L' ASSEMBLEA dei soci è convocata mediante avviso contenente l' indicazione del giorno, dell' ora, del luogo della riunione in prima e seconda convocazione e delle materie da trattare.

La convocazione si effettua, di norma, mediante lettera spedita a tutti i soci effettivi almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione. La convocazione è firmata dal Presidente dell' Associazione.

La seconda convocazione è fissata a non meno di ore 2,00 (due ore) dalla prima.

In caso di urgenza può essere convocata con telegramma spedito a tutti i soci effettivi almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.

Art.12

Il voto viene espresso per mezzo di una scheda nella quale sono preventivamente indicati gli argomenti per i quali si richiede il voto con un si o con un no.

Il voto può essere espresso anche in modo palese per alzata di mano.

L' ASSEMBLEA è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente.

Elezione degli Organi

Per l' attribuzione delle cariche sociali il socio elettore indica nella scheda i nomi dei candidati in un numero non superiore ai 2/3 dei membri dei vari organi da eleggere.

Il Presidente, prima dell' inizio delle operazioni di voto, sceglie fra gli elettori presenti tre scrutatori effettivi e tre supplenti. Lo scrutatore più anziano esercita le funzioni di presidente del seggio e designa tra gli scrutatori il segretario del seggio.

Art.13

Nell' ASSEMBLEA spetta un voto a ciascun socio Ordinario.

I soci Sostenitori hanno diritto d'intervenire all' Assemblea ma non hanno diritto di voto.

#### ART.14

L' ASSEMBLEA è validamente costituita quando sono presenti la maggioranza dei soci Ordinari in prima convocazione e almeno un quinto dei soci in seconda convocazione.

Per l' adozione di regolamenti per il proprio funzionamento, la definizione di programmi di produzione e commercializzazione, la stipula di convenzioni e contratti, le relative delibere sono assunte dall' ASSEMBLEA a maggioranza assoluta dei soci Ordinari, in prima convocazione, e a maggioranza dei presenti, in seconda convocazione, a condizione che sia rappresentato in proprio o per delega, almeno un quinto degli associati esclusi i soci Sostenitori.

L' associato può farsi rappresentare, con delega scritta, da persona di sua fiducia o da un socio.

Ogni socio non può avere più di una delega.

#### Art.15

L' ASSEMBLEA:

- si riunisce almeno due volte l'anno e quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno;
- elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Proviviri;
- approva il regolamento interno di funzionamento dell' associazione e i bilanci;
- delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, in materia di accordi, convenzioni e contratti, sull' impiego degli avanzi di gestione e su eventuali modifiche al presente Statuto; per le modifiche statuarie è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei soci ordinari e il voto favorevole di due terzi dei presenti.
- ratifica le decisioni del Consiglio Direttivo in materia programmatica e organizzativa;
- stabilisce gli importi delle quote associative (quota di iscrizione e quota associativa annuale) su proposta del Consiglio;
- stabilisce i compensi per gli organi ed il personale esecutivo.

#### Art.16

IL CONSIGLIO DIRETTIVO è composto da cinque a tredici membri eletti tra i soci.

Esso dura in carica per tre anni, salva la diversa durata stabilita all' atto della nomina, ed i suoi membri sono rieleggibili.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO elegge nel suo seno, con il voto favorevole di due terzi dei presenti, il Presidente ed il Vice Presidente e nomina il Segretario e il Tesoriere, scegliendoli anche tra persone estranee all' Associazione.

#### Art.17

IL CONSIGLIO DIRETTIVO, si riunisce almeno una volta ogni trimestre e quando il Presidente lo ritiene opportuno e quando la maggioranza del Consiglio lo richieda; esso ha il compito:

- di elaborare il regolamento interno di funzionamento dell'associazione, che include l' articolazione territoriale e funzionale degli uffici;
- di stabilire tutti gli atti di applicazione di esso;
- di prendere e proporre al Presidente dell' Associazione ogni iniziativa utile alla gestione, organizzazione, promozione commerciale dei prodotti, definizione di norme tecniche nel quadro degli obiettivi statutari previsti;
- di tenere a nome e per conto dell' Associazione i contatti necessari con le pubbliche amministrazioni locali, regionali, nazionali, comunitarie;
- di elaborare i bilanci preventivi e consuntivi;
- di tenere ed aggiornare il registro dei soci, il registro delle assemblee e delle sue riunioni interne;
- di assistere il Presidente in ogni suo atto o iniziativa riguardante l' Associazione;
- di promuovere il riconoscimento giuridico di un marchio di qualità, in base alle leggi vigenti, per tutelare la produzione di vino cotto.

#### Art.18

IL PRESIDENTE ha il compito di rappresentare a tutti gli effetti legali l' Associazione, di convocare le assemblee, di presiederle, di vigilare che gli organi statutari ottemperino al loro mandato, di fare proposte che il Consiglio deve esaminare ed elaborare per eventuali azioni di esecuzione.

#### Art. 19

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI è composto da tre membri effettivi esterni all' associazione segnalati dalle principali Associazioni provinciali di Categoria, e da due membri supplenti individuati tra i soci. Almeno uno dei tre membri effettivi deve essere iscritto all'albo dei revisori dei conti. Il Collegio viene nominato dall' assemblea su proposta del Presidente; vigila sulla correttezza dei bilanci e dei diversi elementi di base che li determinano; esamina ogni preventivo di spesa e controlla gli incassi.

#### Art.20

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI è composto da tre membri indicati di concerto dagli Enti Pubblici che sostengono l'Associazione (Regione Marche, Province di Ascoli Piceno e Macerata, Camere di Commercio di Ascoli Piceno e Macerata). Ha il compito di vigilare che i regolamenti, le norme e gli impegni statutari siano correttamente applicati dai soci e dagli organi statutari dell' Associazione. Propone all' Assemblea le sanzioni eventualmente rese necessarie e, in caso di ripetute e gravi infrazioni, l'esclusione del socio inadempiente.

#### TITOLO IV

Patrimonio - entrate dell' Associazione - rendiconti

Art.21

IL PATRIMONIO dell' Associazione è costituito dalle quote versate dagli associati e dai beni acquistati e/o acquisiti.

Art.22

Le ENTRATE sono costituite:

- dalla quota di adesione che ciascun socio deve versare al momento della sua adesione "una tantum"; dalle quote annuali e dagli eventuali diritti di contratto prelevati sui prodotti commercializzati dall' associazione che verranno fissati dall' Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
- da compensi per interventi e consulenze extra statutarie che dipendenti amministrativi dell' Associazione prestano su richiesta specifica dei singoli soci previa autorizzazione del Consiglio;

Art.23

Ciascun esercizio sociale dura dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

TITOLO V

Giudizio Arbitrale

Art.24

Per ogni controversia che possa intervenire tra associati, qualora non si trovi una soluzione interna all' Associazione nel quadro di un arbitrato del Presidente e dei Proviviri, è competente la Camera Arbitrale operante presso la Camera di Commercio in cui ha sede l'Associazione.

TITOLO VI

Disposizioni Finali

Art.25

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di associazioni.

Firmato:

Montanari Luigi

Bartolini Enrico

Tiberi David

Massimo Germani

De Carolis Giuseppe

Catalini Sergio

Pasqualino Damiani

Forti Simone

Alma Maria Anna Rossini

Mannocchi Gabriele

Piergiorgio Moschetta (notaio impronta sigillo)

